

La manovra in tema Iva rivede le aliquote sui prodotti per l'infanzia. Inasprito il tax free shopping. Plastic e Sugar Tax rinviate al 1° luglio

Tra le novità, anche l'estensione della disciplina relativa ai controlli sulle false partite Iva

DI GIANPAOLO SBARAGLIA
E ANTONIO COLELLA*

Revisione del sistema delle aliquote IVA sui prodotti per l'infanzia ed alcuni prodotti di prima necessità, inasprimento delle soglie del c.d. «tax free shopping» e della disciplina sui controlli a fronte della cessazione della partita Iva. Queste, le principali novità del ddl Bilancio 2024 in materia di Iva. L'esiguità dell'intervento legislativo sulla disciplina non sorprende, atteso, da un lato, la situazione dei conti pubblici, che limita fortemente l'intervento di manovra, e, dall'altro, il clima di attesa per la pubblicazione dei testi della riforma tributaria (l. 111/2023), destinata ad apporre, tra le altre cose, profonde modifiche al testo del DPR 633/1972 ed a quello del dlgs. 331/1993, per la parte dedicata agli scambi intraUE. Al di là delle considerazioni di contesto, l'art. 11 del ddl Bilancio inaugura le disposizioni Iva prevedendo alcune modifiche al regime delle aliquote, di carattere peggiorativo. La manovra intende incrementare l'aliquota Iva, dalla misura del 5% a quella del 10%, su alcuni prodotti, tra i quali i) i prodotti assorbenti e i tamponi per la protezione dell'igiene femminile e per le coppette mestruali, ii) il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, iii) le preparazioni alimentari di farine ed affini (codice NC1901 10 00), iv) prodotti per l'infanzia, quali i pannolini, seggiolini per autoveicoli. In attesa della pubblicazione della bozza del decreto legislativo ex l. 111/2023, chiamato a riformare anche il sistema delle aliquote IVA, anche mediante la previsione di una c.d. «aliquota zero» a sistema (ad oggi, speri-

mentata solo in tempi di Covid, ex art. 124 DL 34/2020), restano al momento confermate le altre previsioni in tema di aliquote non toccate dalla manovra. Del medesimo tenore, è la disposizione successiva, afferente alla riduzione della soglia del c.d. «tax free shopping», regime previsto dall'art. 38-quater, D.P.R. 633/1972 che, in buona sostanza, consente lo sgravio dell'IVA per le cessioni di beni effettuate a favore di consumatori finali (persone fisiche) residenti in territorio extra-UE. Il regime di favore si applica a certe condizioni (trasporto entro tre mesi, fatturazione dell'operazione, etc.) e sempreché il valore dei beni ceduti non ecceda il valore di «lire 300 mila», equivalenti, oggi, a euro 154 circa. Il ddl Bilancio intende modificare tale soglia, imprimendo il limite dei 70 euro per il complesso dei beni ceduti, ovviamente al lordo dell'IVA (e, cioè, includendo il valore dell'IVA nella predetta soglia). Si dubita, in effetti, che un simile inasprimento possa consentire il raggiungimento degli scopi, per come delineati testualmente dal legislatore, tesi a sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana (cfr. art. 19, ddl Bilancio). Altro intervento degno di menzione è compreso nelle «misure di contrasto all'evasione», disciplinate all'art. 23 del ddl Bilancio. Attraverso l'introduzione di un nuovo comma 15-bis3, all'attuale art. 35, dpr 633/1972, si prevede l'estensione della disciplina relativa ai controlli sulle false partite Iva anche nel caso in cui il provvedimento di cessazione della partita Iva sia notificato dall'Ufficio al soggetto passivo nei dodici mesi precedenti dalla chiusura. In

caso di mancata comparizione all'invito o di esito negativo a fronte dell'indagine, potranno, anche in tale nuova fattispecie, essere pertanto irrogate i provvedimenti sanzionatori esperibili per legge e, in ogni caso, stando al nuovo testo in fase di introduzione, la sanzione di 3.000 euro, prevista all'art. 11, comma 7-quater, D. Lgs. 471/1997. Del medesimo tenore, si segnala anche l'intervento che amplia la possibilità del versamento dell'Iva per i veicoli, motoveicoli e loro rimorchi, di nuova immatricolazione o di successiva voltura che vengono per la prima volta «introdotti» in Italia dallo Stato della Città del Vaticano o da San Marino. La misura è intesa a stimolare le modalità del versamento dell'Iva, tramite modello F24 ELIDE (elementi identificativi) da parte dell'acquirente, in un sistema giudicato ad alto rischio di evasione Iva.

Nel campo delle altre imposte indirette, due le novità più importanti che afferiscono ad un nuovo differimento dei regimi della c.d. Plastic tax (art. 1, co. 634-658, L. 160/2019) e Sugar Tax (art. 1, co. 661-676, l. 27.12.2019 n. 160). I due regimi, introdotti per la prima nel 2019 per colpire il consumo della plastica (manufatti con singolo impiego, MACSI) e delle bevande analcoliche edulcorate, non hanno ancora trovato attuazione e sono stati oggetto di continui differimenti da parte del legislatore. Questa volta, però, colpisce la circostanza (ad oggi, inedita) del differimento di un solo semestre. Circostanza, questa, che potrebbe far presagire, forse, il termine dei continui rinvii a fronte dell'entrata in vigore della Plastic e della Sugar Tax al prossimo 1° luglio 2024.

* Studio e-IUS Tax&Legal

— Riproduzione riservata —

